

## DURATA DEL LAVORO

Durata massima settimanale e lavoro compensativo  
LL - art. 9, 11, 26 OLL1 - art. 13,16,22,23,24

45/41\* ore

Personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto (≥50 lavoratori).  
**\*CCL per il personale di vendita**

50/42\* ore

Personale di vendita piccola distribuzione.  
**\*CCL per il personale di vendita**

Ripartizione delle ore di lavoro

La settimana lavorativa per singolo lavoratore non può eccedere **5.5 giorni**.  
**6 giorni** con il consenso del lavoratore e sommando per 4 settimane al massimo le semi giornate.

Lavoro Compensativo (massimo 2 ore al giorno per lavoratore)

- Compensazione entro **14 settimane**, con l'accordo del lavoratore **12 mesi**;  
- La durata legale del lavoro giornaliero non può essere superata.

Lavoro diurno e serale ( senza autorizzazione)  
LL - art. 10

Lavoro diurno

06.00  
20.00

Lavoro serale

20.00  
23.00

Altro

- L'orario serale può essere introdotto dopo aver sentito i lavoratori;  
- Il lavoro diurno e serale di ogni lavoratore deve essere compreso in uno spazio di **14 ore**;

Lavoro straordinario (massimo 2 ore al giorno per lavoratore)  
LL - art. 12,13,26 OLL1 - art. 25, 26

Limiti

170 ore/anno  
Settimana 45 ore

140 ore/anno  
Settimana 50 ore

Supplemento

- 25 % del salario orario o compensazione entro **14 settimane**. Con l'accordo del lavoratore entro **12 mesi**;  
- Personale di vendita delle grandi aziende del commercio, supplemento per lo straordinario che supera le 60 ore

## DURATA DEL RIPOSO

Pause

LL - art. 15

OLL1 - art. 18

Pause

Da 5,5 a 7 ore lavorative 15 minuti  
Da 7 a 9 ore lavorative 30 minuti  
Oltre 9 ore lavorative 1 ora

Altro

- Pause a metà lavoro, mai cumulate all'inizio o alla fine;  
- Le pause uguali o superiori ai 30 minuti devono essere registrate;  
- Periodi superiori a 5,5 ore lavorative, prima o dopo una pausa, danno diritto a una pausa supplementare

Riposo giornaliero

LL - art. 15a

OLL1 - art. 19

11 ore

consecutive. Per le donne incinte che devono lavorare in piedi, **12 ore** consecutive

Riduzione

**8 ore** una volta per settimana a condizione che la media su due settimane sia di 11 ore. Dopo la riduzione nessun lavoro straordinario deve essere ordinato.

Riposo settimanale

LL - art. 18

OLL1 - art. 21

Principio

Il giorno di riposo settimanale è la **DOMENICA**.  
Almeno una volta ogni due settimane il riposo settimanale deve coincidere con una domenica completa.  
Il riposo settimanale deve essere cumulato con il riposo giornaliero (24+11 = 35 ore)

Semi giornata libera

LL - art. 21

OLL1 - art. 20

8 ore

Di riposo in un giorno lavorativo immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero.

Accordata

- Intera mattinata, dalle 06.00 alle 14.00, o intero pomeriggio, dalle 12.00 alle 20.00, liberi  
- Cade in un giorno parificato alla domenica

Altro

Possibilità di cumulare le semigiornate per un massimo di 4 settimane.

## LAVORO DOMENICALE

LL - art. 18, 19, 20, 20a

OLL1 - art. 21

Domenica

Periodo che va dalle 23.00 del sabato alle 23.00 della domenica

Festivi parificati alla domenica

Capodanno; Epifania; Lunedì di Pasqua; Ascensione; 1° agosto; Assunzione; Ognissanti; Natale; Santo Stefano

Consenso dei lavoratori

Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore senza il suo consenso

Supplemento

Il datore di lavoro deve accordare un **supplemento salariale del 50%**. Il supplemento salariale è imperativo e non può essere sostituito in tempo libero.

Riposo compensativo

- Il lavoro svolto fino ad un massimo di 5 ore deve essere compensato mediante tempo libero entro 4 settimane;  
- Se la durata del lavoro è più di 5 ore, deve essere compensato con un giorno di riposo compensativo nella settimana precedente o successiva il lavoro domenicale;  
- La durata del riposo compensativo deve essere di 35 ore consecutive (24 ore + 11 ore di riposo giornaliero) e deve coprire obbligatoriamente il periodo compreso tra le 06.00 e le 20.00.

Altro

- Una volta ogni due settimane il riposo settimanale deve cadere di domenica  
- Il lavoratore non può essere impiegato per più di **6 giorni consecutivi**

## GIOVANI

LL - art. 29-32

OLL1 - art. 47- 59

### Definizione

Sono giovani lavoratori, di ambo i sessi:  
- in generale, fino a **19 anni** compiuti.  
- gli apprendisti fino a **20 anni** compiuti

### Occupazione vietata

È vietata l'occupazione di giovani che non hanno ancora compiuto 15 anni

### Durata del lavoro e del riposo

#### Riposo giornaliero

- Riposo giornaliero di almeno **12 ore** consecutive (11 se il riposo settimanale è di almeno 36 ore consecutive)

#### Lavoro straordinario

- Soltanto dopo i 16 anni e nei limiti del lavoro diurno.

#### Limiti del lavoro diurno e serale

- I giovani minori di 16 anni fino alle **20.00**  
- Oltre i 16 anni fino alle **22.00**  
- Il lavoro diurno e serale di ogni giovane lavoratore deve essere compreso in uno spazio di **12 ore**

#### Lavoro domenicale

- **VIETATO**

## LAVORATORI CON RESP. FAMILIARI

LL - art. 36

### Definizione

È considerata responsabilità familiare l'educazione dei figli fino all'età di 15 anni e l'assistenza di congiunti o persone prossime che necessitano di cure

### Obblighi datore di lavoro

- Particolare riguardo nel determinare le ore di lavoro

### Diritti dei lavoratori

- Straordinario solo con il suo consenso;  
- Su richiesta pausa meridiana di 1.5 ore;  
- Con certificato medico permesso fino a 3 giorni per la cura dei figli ammalati.

## DONNE INCINTE E MADRI CHE ALLATTANO

LL - art. 35, 35a

OLL1 - art. 60-66

### Diritti

- Occupazione solo con il loro consenso  
- Assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso;  
- Disporre del tempo necessario per allattare;

### Divieti

- Occupazione durante le 8 settimane dopo il parto, in seguito, fino alla 16ª settimana solo con il loro consenso;  
- Occupazione dopo le 20.00 nelle 8 settimane che precedono il parto

### Durata del lavoro e del riposo

- Lavoro non oltre la durata del lavoro concordato. In alcun modo mai più di 9 ore;  
- A partire dal 4° mese, per le donne che lavorano prevalentemente in piedi, riposo giornaliero di 12 ore

### Donne incinte con attività in piedi

- Pause supplementari di 10 minuti ogni periodo di 2 ore di lavoro;  
- A partire dal sesto mese lavoro in piedi limitato a 4 ore giornaliere

### Lavori da evitare

- Spostamento di carichi pesanti;  
- Lavori che espongono al freddo, al caldo o a un'umidità eccessiva;  
- Movimenti e posizioni del corpo che provocano una fatica precoce;  
- Micro organismi.

## SANZIONI

LL – art. 50-62

### Procedura normale

Richiamo, decisione sotto comminatorio art. 292 CP e denuncia al Ministero Pubblico.

### Denuncia al Ministero Pubblico

Violazione:  
- intenzionale della LL  
- per negligenza delle disposizioni sulla protezione dei giovani e delle donne.

### Altro

Revoca o rifiuto di ulteriori permessi di lavoro.

## RIASSUNTO / PROMEMORIA

### DURATA DEL LAVORO

#### Durata massima settimanale

- **45** ore per la grande distribuzione  
- **50** altre aziende del commercio  
- **5.5** giorni per lavoratore

#### Lavoro diurno e serale

- **06.00 - 23.00** senza autorizzazione  
- Dopo le **20.00** sentire i lavoratori  
- **14** ore lo spazio entro il quale il lavoratore può essere occupato nel lavoro diurno / serale

#### Lavoro compensativo e/o straordinario

- **2** ore massimo al giorno per lavoratore  
Straordinario:  
- **170** ore/anno - grande distribuzione  
- **150** ore/anno - altri commerci  
- **25%** supplemento salariale o compensazione (accordo del lavoratore)

### DURATA DEL RIPOSO

- Pause per periodi di lavoro superiori a **5.5** ore;  
- **11** ore riposo giornaliero  
- Il riposo settimanale deve cadere normalmente in **domenica**;  
- **8** ore corrispondono alla semigiornata libera (tra le 06.00 e le 14.00 oppure 12.00 e le 14.00)

### LAVORO DOMENICALE

- Necessario **consenso** del lavoratore  
- **50%** supplemento salariale;  
- più di **5** ore, compensazione con un giorno di riposo compensativo nella settimana precedente o successiva il lavoro domenicale;  
- Il lavoratore non può essere impiegato per più di **6 giorni** consecutivi  
- Vietata l'occupazione di giovani